

AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE

ORDINANZA N. 34 /2013

Il Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste

VISTE le competenze assegnate all'Autorità Portuale di Trieste dagli artt. 6, comma 1, lettera a) e 24 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Ministero dei Trasporti 6 aprile 1994, Individuazione dei limiti della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Trieste;

VISTA l'Ordinanza n. 23 di data 21 luglio 1998 del Presidente dell'Autorità Portuale, con la quale è stata disciplinata la materia relativa agli accessi in ambito portuale, nonché la successiva integrazione di data 10 giugno 2002;

VISTO il Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n. 203 inerente l'attuazione della Direttiva CE 2005/65/CE relativa al miglioramento della sicurezza nei porti;

VISTO il Decreto del Ministero dei Trasporti di data 20 gennaio 2011 che nomina la dott.ssa Marina Monassi Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste;

VISTO quanto contemplato dal Piano di Sicurezza del Porto di Trieste approvato dalla Prefettura di Trieste con comunicazione n. prot. 0036784 di data 16 gennaio 2012 e successivamente attivato in data 23 gennaio 2012;

RITENUTO necessario - nelle more dell'emanazione della nuova Ordinanza in materia di accessi, all'interno della quale saranno recepiti i contenuti del Piano di Sicurezza del Porto di Trieste nonché le innovazioni conseguenti alla prossima attivazione del sistema informatizzato per il controllo degli accessi predisposto ai varchi portuali - individuare in via sperimentale una procedura in grado di consentire il rilascio dei permessi di accesso giornalieri in modo da soddisfare sia le esigenze delle Autorità preposte all'attività di controllo quanto, in termini di funzionalità, le esigenze complessive dello scalo, dei suoi operatori nonché dello svolgimento delle attività commerciali ed operative;

SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento;

SENTITO l'Ufficio di Polizia di Frontiera presso lo Scalo Marittimo;

SENTITO il Segretario Generale,

o r d i n a :

Art. 1

Il punto n. 14 dell'articolo 5 dell'Ordinanza n. 23 di data 21 luglio 1998 viene così sostituito:

- a) l'Ufficio di Polizia di Frontiera presso lo Scalo Marittimo provvede, dalle ore 08.30 alle ore 19.30, al rilascio dell'autorizzazione per l'accesso giornaliero a coloro che devono occasionalmente recarsi negli uffici esistenti nell'ambito portuale.

- b) Analoga autorizzazione viene rilasciata dal suddetto Ufficio di Polizia ai cittadini stranieri che devono recarsi occasionalmente nelle abitazioni private esistenti nell'ambito portuale.

Le suddette autorizzazioni, vengono rilasciate sull'istanza con apposita nota debitamente timbrata e firmata.

- c) Le autorizzazioni di cui alla lettera a) possono essere rilasciate anche dall'Autorità Portuale qualora l'istanza venga richiesta per via telematica all'indirizzo di posta elettronica PermessiGiornalieriAPT@porto.trieste.it, dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 16.00.

La predetta istanza deve essere effettuata da un soggetto portuale autorizzato, che può essere di volta in volta il terminalista, il concessionario, l'impresa/ operatore, la società ovvero l'ufficio dell'Autorità Portuale che riceve una visita giornaliera all'interno della propria struttura collocata nelle aree portuali. La richiesta deve essere inviata con un preavviso di almeno 24 ore rispetto alla prevista visita.

L'istanza deve contenere i seguenti dati:

1. Nome e cognome del visitatore;
2. Luogo e data della nascita del visitatore;
3. Cittadinanza del visitatore ;
4. Estremi del documento di identità del visitatore;
5. Fotocopia di un documento di identità del visitatore;
6. Eventuale targa del veicolo del visitatore;
7. Motivo e data della visita;
8. Nome e cognome del soggetto portuale che richiede l'autorizzazione.

Una volta verificata la congruità dell'istanza, la struttura competente dell'Autorità Portuale a cui fa capo l'indirizzo di posta elettronica, si farà carico di trasmettere l'autorizzazione all'Ufficio di Polizia di Frontiera presso lo Scalo Marittimo, alla società di vigilanza presente ai varchi ed infine al soggetto istante.

Solo in casi del tutto eccezionali e di comprovata urgenza, potranno essere accolte le richieste d'accesso trasmesse per via telematica al di fuori degli orari stabiliti, ovvero senza il citato preavviso; sarà in questo caso facoltà dell'Agente di Sicurezza del Porto, o del suo Deputy, rilasciare l'autorizzazione al visitatore con le modalità ritenute confacenti alle esigenze organizzative e di sicurezza del porto, comunicando l'avvenuto rilascio al citato Ufficio di Polizia di Frontiera.

Art. 2

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

I contravventori saranno sanzionati, qualora il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, rimanendo responsabili dei danni che derivassero a persone o cose a causa dell'inosservanza delle disposizioni in esso contenute.

Art. 3

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva.

Trieste,

24 GIU. 2013

AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE
IL PRESIDENTE
dottoressa Marina Monassi

